

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2024

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scarioina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Tommaso Trincherà.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

L'IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI A CARATURA RIPARATIVA: EQUILIBRI E SQUILIBRI TRA SISTEMI (*)

di Valentina Bonini e Paola Maggio

La Cassazione nega l'impugnazione del provvedimento di rigetto delle istanze di accesso ai programmi riparativi escludendo la natura giurisdizionale del procedimento ex art. 129-bis c.p.p. e guardando alla GR quale «servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime». Una soluzione giurisprudenziale che, nel limitare la sindacabilità del provvedimento (anche a ragione della reiterabilità dell'istanza di accesso), rischia di marginalizzare la restorative justice. Di contro, in questa primissima fase applicativa, l'ermeneutica della complementarietà funzionale fra i modelli impone di mettere in risalto la multiformità di atti e provvedimenti "a tema riparativo" disegnati dal d.lgs. n. 150 del 2022, le conseguenze dell'incorporazione del rigetto in un atto avente natura processuale, le ripercussioni della sindacabilità sulla discrezionalità dell'invio, i contenuti centrali del "favor reparationis".

SOMMARIO: 1. Primi disorientamenti giurisprudenziali sull'impugnazione dei provvedimenti pronunciati ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. – 2. Struttura del procedimento riparativo e snodi giudiziari funzionali alla complementarietà tra paradigmi. – 3. Atti e provvedimenti a "tema riparativo" nel procedimento penale e nel procedimento riparativo. – 3.1. Le attività endoriparative compiute dai mediatori. – 3.2. I provvedimenti del giudice di *input* riparativo. – 4. Discrezionalità del giudice e diritti degli interessati: gli argomenti della Cassazione. – 5. Contesti alieni o distanze ravvicinate? – 6. Le ricadute della complementarietà. – 7. Il denegato controllo e il "sottinteso" della discrezionalità amplificata dell'invio. – 8. L'impugnazione dell'ordinanza di rigetto fra analogie mancate e proposte di soluzione concrete.

1. Primi disorientamenti giurisprudenziali sull'impugnazione dei provvedimenti pronunciati ai sensi dell'art 129-bis c.p.p.

Prima ancora che la disciplina organica sulla GR introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 abbia fatto il proprio ufficiale debutto¹, giunge ai giudici di legittimità la questione relativa all'impugnazione degli atti che introducono il percorso riparativo.

(*) La riflessione è condivisa. Valentina Bonini ha redatto i §§ 1-4; Paola Maggio i §§ 4-8.

¹ Come noto, l'impianto normativo introdotto con la c.d. riforma Cartabia sembra chiaramente postulare che i programmi riparativi possano essere condotti solo da mediatori incardinati nei Centri per la GR che attendono ancora di essere istituiti, come, del resto, è stato sottolineato nelle circolari ministeriali in materia (cfr. Ministero della Giustizia, DGMC, Circolare 6/2023 del 31 agosto 2023, che richiamava a che «allo stato non possono essere intraprese in forza della ricordata disciplina [ex d.lgs. n. 150/2022, NdA] iniziative a cura

Investita di un ricorso introdotto direttamente avverso l'ordinanza con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta dell'imputato di essere ammesso ai servizi riparativi ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p., la sezione sesta della Corte di cassazione si cimenta con il delicato profilo della impugnabilità del provvedimento di diniego².

La decisione di legittimità esclude l'impugnazione del provvedimento di rigetto delle istanze di accesso ai programmi di GR e, attraverso un'autoriferita lettura costituzionalmente conforme, perviene all'enunciazione del principio di diritto secondo cui «il procedimento riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime»³.

Nel ragionamento seguito dalla Corte di legittimità per negare il controllo del mancato invio, risalta la narrazione di due territori autonomi e di due culture inaccostabili che, pure condivisibile come approccio di fondo, solleva molteplici interrogativi, soprattutto in questa primissima (e delicata) fase di applicazione della riforma organica contenuta nel d. lgs. n. 150/ 2022.

La soluzione della Cassazione rischia anzitutto di relegare culturalmente la GR in un limbo di stragiudizialità con lo scopo di sminuirne il valore intrinseco⁴. In secondo luogo, preoccupano gli intrecci confusivi fra la tipologia del provvedimento, atto processuale (decreto, ordinanza, sentenza) che racchiude l'invio o il mancato invio, il regime tipico di impugnazione di questo atto e la sua pretesa dimensione extraprocessuale. In terzo luogo, emerge il rischio che dietro alla negazione della ricorribilità si annidino malcelate e generiche istanze deflative dei giudizi di legittimità. Infine, allarmano le ripercussioni che la negata impugnazione produce sugli istituti che dall'accesso ai programmi dipendono: per esempio, l'attenuazione della pena *ex art. 62, n.6*, le conseguenze dosimetriche *ex art. 133, seconda parte n. 3 c.p.*, la messa alla prova *etc.*⁵.

Negare l'accesso ai programmi senza alcun controllo sulla motivazione del mancato invio potrebbe in altri termini dare la stura a meccanismi automatici e arbitrari di ostacolo e rifiuto del complesso di effetti collegati all'esito riparativo, suscettibili di condizionare in modo non trascurabile il concreto trattamento sanzionatorio.

dell'Amministrazione», al contempo osservando che «esperienze di altra natura, fondate su prassi o discipline di settore previgenti al decreto legislativo 150-22, possono continuare ad essere seguite». Ciò nonostante, in quelle aree territoriali ove già si erano sviluppate e radicate esperienze riparative, gli invii ai servizi ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. sono stati tutt'altro che risparmiati. Si veda, in proposito, la prassi milanese, come rappresentata in una prima "fotografia" nel report che può essere letto al link: <https://www.camerapenalemilano.it/it/2095/news/schema-operativo-sulla-giustizia-riparativa---aggiornamento.html>.

² Cass., sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 6595, Baldo.

³ Cfr. Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, Baldo, cit., § 4 del Considerato in diritto.

⁴ Avverte delle ricadute disincentivanti rispetto alle pratiche riparative che riconduce ad una «vera e propria "crisi di rigetto"» F. FIORENTIN, *Ammissione ai percorsi con filtro forzato*, in *IlSole24Ore* 26 febbraio 2024, p. 24.

⁵ Un quadro di sintesi è offerto da M. BORTOLATO, [La disciplina organica della giustizia riparativa e i suoi effetti sulla risposta punitiva](#), in questa *Rivista*, 24 novembre 2023.

Il d. lgs. n. 150/ 2022, oltre a sancire l'ampio accesso, libero e volontario, ai programmi riparativi in ogni stato e grado del processo, ha conferito diritti e facoltà agli interessati alla GR, che resterebbero sguarniti di significato effettuale: una irragionevolezza latente potrebbe pertanto originarsi nel rigetto insuscettibile di controllo, dato che il legislatore del 2022 ha previsto modalità informative capillari⁶, ha puntato sistematicamente sulla GR, ha inteso garantire l'equiconsiderazione della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa, ha guardato in termini differenti alla ricomposizione della frattura prodotta dal reato, per il tramite della riparazione.

Con una sorta di controsenso, tutto ispirato alla previa consumazione del processo⁷, lo stop ai programmi legato alla negazione di impugnazioni sul mancato invio arresta *in limine* l'accesso ai medesimi, esacerbando il conflitto personale generato dal reato o comunque postergandone la risoluzione. Ciò, al di là della reiterabilità della richiesta di ingresso ai programmi in ogni stato e grado del giudizio, e della esclusione che possa maturare un giudicato sullo stesso rigetto⁸.

In un sistema che vede l'approdo ai servizi riparativi su *input* giudiziale, la sindacabilità della decisione del giudice sull'invio appare presidio fondamentale per limitare letture ingiustificatamente erosive dell'interesse delle persone alla riparazione.

⁶ Peraltro, proprio sul terreno degli oneri informativi predisposti in modo generoso e puntiglioso nel codice di rito, la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi, seppure in termini ad oggi non uniformi, in ordine alla sussistenza di un "diritto" all'informazione sulla facoltà di accesso alla giustizia riparativa che, in tanto avrebbe spazi di riconoscimento in quanto funga da presidio di un più generale diritto di accedere ai servizi riparativi, in presenza delle condizioni individuate dalla disciplina; v. Cass., sez. VI, 9 maggio 2023, n. 25367, I, in *CED*, n. 285639-01, che ha escluso la ricorrenza di una nullità per violazione del diritto di difesa nell'ipotesi in cui venga omesso l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; in senso contrario, Cass., sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32360, Cela Blerdjan, *ivi*, n. 284926, che ha individuato in tale omissione un vizio rilevante ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. In materia v. D. GUIDI, *Profili processuali della giustizia riparativa*, in *DisCrimen* 16 novembre 2022; R. MUZZICA, [Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa](#), in questa *Rivista*, 17 febbraio 2023, p. 31; L. PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in D. CASTRONUOVO - M. DONINI - E.M. MANCUSO - G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2023, p. 285; nonché, volendo, V. BONINI, [Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d.lgs. n. 150/2022](#), in questa *Rivista*, 24 novembre 2023, p. 6. Sul contrasto giurisprudenziale v. S. DEL POPOLO, *I contrapposti orientamenti della Corte di Cassazione sui vizi derivanti dall'omesso avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Uno snodo cruciale per il futuro dell'istituto?*, in www.giurisprudenzapenale.com, 18 gennaio 2024. In proposito deve osservarsi che l'attenzione già assai elevata riservata dal legislatore della riforma ai presidi informativi in materia di giustizia riparativa ha trovato conferma nelle recenti interpolazioni aggiuntive realizzate con il d.lgs. n. marzo 2024, il cui art. 2, lett. r) introduce un apposito comma 2-bis nell'art. 456 c.p.p. volto a dare conoscenza all'imputato raggiunto dal decreto di giudizio immediato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; la lacuna originaria era stata segnalata da S. DEL POPOLO, *Decreto di giudizio immediato e mancato avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: tra dimenticanze, profili di illegittimità costituzionale e necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata*, in www.giurisprudenzapenale.com 11 maggio 2023.

⁷ Invoca questa attenzione alla tempistica di ingresso verso la conciliazione, F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 220.

⁸ Si interrogano sul valore del concetto nella riforma organica S. RUGGERI - E. MALINO, *Il pendolo della giustizia riparativa, tra presunzione di innocenza, logiche cognitive, e umanità del giudizio penale*, in *Jurisdiction*, 2023, p. 335 ss.

D'altra parte, l'impugnabilità dei provvedimenti a caratura riparativa è un profilo sul quale la recente novella è rimasta del tutto silente, non traducendo in articolato domestico la sollecitazione del Consiglio d'Europa che, nella Raccomandazione 2018/8, invita i legislatori nazionali a prevedere procedure di reclamo tra le garanzie operanti in tema di GR⁹.

Così, è lasciato all'interprete cimentarsi su un terreno tutto da dissodare, che richiede di verificare l'impugnabilità di atti relativi a inneschi ed esiti riparativi, senza sottrarsi al confronto con il complesso tema della natura e della struttura del procedimento riparativo, nonché della configurabilità di un diritto di accesso ai servizi riparativi.

Per queste ragioni occorrerà, pur nei limitati spazi di queste note, ripercorrere rapidamente la sequenza degli itinerari riparativi, tenendo a mente le specificità che la connotano in chiave di autonomo paradigma di risposta all'offesa collegata all'illecito penale.

2. Struttura del procedimento riparativo e snodi giudiziari funzionali alla complementarietà tra paradigmi.

Come è stato a più riprese sottolineato, anche nell'argomentare dei giudici di legittimità, le diversità strutturali, contenutistiche e funzionali del programma riparativo portano ad escludere che esso possa appartenere agli *interna corporis* del procedimento penale, rispetto a questo non atteggiandosi in veste di subprocedimento o procedimento incidentale classicamente intesi¹⁰; la vicenda di reato è comune scaturigine, che oggi apre a richieste di "giustizia" diverse, una delle quali ripudia gli assetti autoritativi, guarda alla dimensione delle emozioni, si fonda sul riconoscimento dell'altro piuttosto che sull'accertamento dei fatti, esclude ogni epilogo decisorio, oltre che sanzionatorio.

⁹ Il § 23 Raccomandazione CM/Rec(2018)8, sulla giustizia riparativa in materia penale, ove, dopo l'affermazione della regola generale per cui le garanzie processuali devono essere applicate alla giustizia riparativa, si prevede che le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci.

¹⁰ In dottrina v., per argomenti testualmente ripresi nel principio di diritto elaborato nella pronuncia che qui si annota, M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia*, 2023, p. 11, ove l'Autore, interrogatosi su «quale sia la natura del procedimento riparativo», afferma che «è di tutta evidenza, non è un procedimento giurisdizionale. Il programma riparativo e le attività che gli sono propri appartengono all'ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale»; ID., [L'innesto della giustizia riparativa nel processo: l'avvio e la chiusura dalla prospettiva del giudice](#), in questa *Rivista*, 24 novembre 2023, p. 7; sul tema v. anche gli spunti offerti da L. KALB, *Introduzione*, in *Proc. pen. giust.*, fasc. straordinario 1/2023 su *Accertamento penale e giustizia riparativa*, p. 3; nonché, volendo, V. BONINI, *Il modello di giustizia riparativa concepito nel d.lgs. n. 150/2022, ivi*, p. 8. Con riferimento ai riverberi della natura incidentale sulla questione specifica dell'impugnazione del rigetto della richiesta di accesso, *infra*, § 6.

La siderale distanza tra i due paradigmi rende marcata la stonatura provocata da qualsiasi controllo giurisdizionale sulla materia umana ed emotiva di cui si tratta nella “conca della mediazione”¹¹.

Rapidamente richiamata tale diversità strutturale e funzionale, resta da confrontarsi con i delicati momenti in cui i due sistemi sono, pur nel loro parallelismo, messi in comunicazione¹² per verificare se e in che misura queste occasioni di interlocuzione possano dirsi attratte nell’orbita del procedimento giudiziario, con l’effetto di seguirne principi e regole (anche) in tema di impugnazioni.

Volendo rapidamente ripercorrere la sequenza che ci interessa, l’itinerario riparativo si scandisce in un duplice passaggio introduttivo, cui può seguire una fase di svolgimento del programma, per concludersi con la comunicazione al giudice dell’epilogo raggiunto davanti al mediatore.

L’introduzione del programma riparativo, infatti, è preceduto da due momenti di vaglio preliminare: all’autorità giudiziaria spetta decidere in ordine all’invio *ex art. 129-bis c.p.p.* degli interessati davanti ai mediatori: a questi ultimi sono riservate le attività preliminari di cui all’art. 54 d.lgs. n. 150/2022, consistenti in uno o più incontri individuali volti ad impartire una informazione completa e su misura, a raccogliere il consenso degli interessati e a verificare la fattibilità in concreto del programma.

Si tratta, dunque, di una fase introduttiva composta di due diversi passaggi – uno giudiziario e uno riparativo – che trovano la propria disciplina in riferimenti normativi diversi (non a caso collocati l’uno nel codice di rito all’art. 129-*bis* c.p.p. e l’altro nella «disciplina organica» all’art. 54 d.lgs. n. 150/2022), che vedono il coinvolgimento attivo di soggetti diversi (l’autorità giudiziaria, da una parte, e i mediatori, dall’altra parte), che sono chiamati a sviluppare le proprie valutazioni sulla base di criteri diversi (di ammissibilità e di fattibilità)¹³, e alla luce di conoscenze diverse (ben più ampi saranno

¹¹ La felice espressione è di G. DI CHIARA, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in *Dir.pen.proc.* 2/2015, p. 380.

¹² Consapevole del solco profondo che separa la *restorative justice* dalla giustizia penale autoritativa, il legislatore italiano del 2022 – pur affermata la complementarità tra i due sistemi – ha costruito due binari che sembrano destinati a muoversi lungo traiettorie parallele, che, senza mai incontrarsi, trovano piuttosto momenti di comunicazione reciproca attraverso appositi vettori normativi. In questo senso v. *Relazione illustrativa III d.lgs. 150/2022*, in *G.Uff. Serie generale* n. 245, Suppl. straordinario n. 5, 19 ottobre 2022, p. 370, ove, trattando del tema distinguo centrale tra “responsabilizzazione” riparativa e “responsabilità” penale, si chiarisce come «[l]a giustizia riparativa si muove su binari differenti rispetto all’accertamento della penale responsabilità circa il fatto di reato, sicché la partecipazione al programma di giustizia riparativa [...] non può assolutamente essere apprezzata, a fini processuali, come ammissione di responsabilità penale. Osserva A. PRESUTTI, *Riforma della giustizia penale e paradigma riparativo: una svolta coraggiosa per un prudente progetto di ammodernamento del sistema punitivo*, in *Mediares* 2/2022, p. 9, che «[p]er la giustizia riparativa il sistema processuale apre un canale parallelo di operatività sempre percorribile al di là delle intersezioni normativamente consentite e interamente soggetto alle sue regole».

¹³ Il distinguo sembra essere raccolto anche dall’Ufficio del Massimario, Corte di Cassazione, *Relazione su novità normativa. La “riforma Cartabia”*, n. 2/2023, Roma 5 gennaio 2023., p. 319, ove si sottolinea come l’art. 129-*bis* c.p.p. assegna all’autorità giudiziaria la sola autorizzazione dell’accesso ai servizi riparativi, rispetto ai quali «l’autorità giudiziaria apre le porte, ma non le varca». Osserva M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV*, cit., p. 9, come il giudice sia chiamato pronunciarsi in punto di ammissibilità (alla stregua di canoni giuridici), mentre i servizi riparativi sono chiamati a verificare la fattibilità (alla stregua di valutazioni

gli orizzonti conoscitivi dell'*equipe* riparativa a valle dei colloqui informali e riservati, condotti individualmente con i potenziali partecipanti).

Una volta superato questo doppio vaglio introduttivo, si apre la fase degli incontri dialogici *ex art.* 55 d.lgs. n. 150/2022 che vengono condotti dai mediatori alla luce dei principi tipici della *restorative justice* e nel rispetto della riservatezza, che segna la più immediata ricaduta della diversità ontologica dal sistema di giustizia tradizionale.

Infine, quale che sia l'approdo (interruzione, esito non raggiunto, esito positivo o mancato avvio) del programma riparativo, questo viene scheletricamente rappresentato nella comunicazione o nella relazione con cui, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 150/2022, l'*equipe* riporta i dati essenziali delle attività svolte e del risultato all'autorità procedente, chiamata a valutarli nei limiti di cui all'art. 58 d.lgs. n. 150/2022 e ai fini dell'operatività degli istituti innervati dal legislatore di venature riparative¹⁴.

3. Atti e provvedimenti a "tema riparativo" nel procedimento penale e nel procedimento riparativo.

Così sommariamente ripercorsa la sequenza di atti che mette in rapporto luoghi giudiziari e luoghi riparativi, si può osservare come essa si dipani – tanto spazialmente quanto sistematicamente – in parte nel procedimento penale e in parte all'interno del contesto riparativo, articolandosi in tre tipi di atti: 1) attività dell'autorità giudiziaria sul tema riparativo, che si traducono nell'adozione di provvedimenti tipici della sequenza processuale penale: si tratta, *ab initio*, dell'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p. e, a valle, della valutazione dell'esito riparativo raggiunto da valorizzare diversamente nei vari istituti codicistici in cui questo può rilevare; 2) attività proprie del mediatore, in senso tipico ed esclusivo, che vengono realizzate alla stregua dei principi della giustizia riparativa: tra queste rinveniamo la concreta conformazione del programma e la conduzione degli incontri tra i partecipanti (tipologia di programma, tempi, modalità, gestione del dialogo e dell'ascolto, ecc.); 3) attività proprie del mediatore, che si collocano sulle "frontiere porose" del procedimento riparativo¹⁵, fornendo occasioni di "interlocuzione" tra i due paradigmi: rilevano in questa

prevalentemente personologiche) del programma riparativo.

¹⁴ Cfr., per una efficace ricognizione, F. CINGARI, [La giustizia riparativa nella riforma Cartabia](#), in questa *Rivista*, 24 novembre 2023, p. 18; M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo: i nuovi tracciati della giustizia penale dopo la riforma "Cartabia"*, in E.M. CATALANO - R. E. KOSTORIS - R. ORLANDI (a cura di), *Riassetto della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino 2023, pp. 291 ss.; F. PARISI, [Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I. «Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale](#), in questa *Rivista*, 27 febbraio 2023, p. 8 ss.; nonché, per un'analisi problematica dei profili di valutazione del giudice, E. VENAFRO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, in [www.lalegislazionepenale.com](#), 21 dicembre 2023, p. 27.

¹⁵ Osserva G. DI CHIARA, *La premura e la clessidra*, cit., p. 381, che «i confini porosi tra i due mondi impongono dialoghi e coordinamenti senza i quali i due universi sarebbero paralleli e incommensurabili» sottolineando come ciò «se da una parte reca l'impronta della necessità di un raccordo dinamico che codifichi i flussi ai confini [...], dall'altra rimarca le diverse identità della fisica dell'uno e dell'altro universo».

prospettiva i passaggi della fase preliminare fino alla valutazione di fattibilità e quelli della fase conclusiva di ipostatizzazione dell'epilogo riparativo e di confezionamento della relazione per l'autorità giudiziaria.

3.1. *Le attività endoriparative compiute dai mediatori.*

In questo quadro, è agevole concludere che le attività *sub 2)* sfuggono a qualsiasi sindacato critico dell'autorità giudiziaria e, quindi, ad ogni impugnabilità ad opera delle parti. La conformazione concreta del programma, i tempi e i modi di svolgimento, l'ammissione dei soggetti principali e di supporto, i contenuti degli incontri rappresentano materiale ad alto tasso di informalità, sul quale il giudice non deve avere né sguardo né voce¹⁶ e rispetto al quale non è ipotizzabile alcuna impugnabilità oggettiva. Non è un caso, del resto, che proprio rispetto a ciò che avviene nel corso degli incontri riparativi sia elevato un robusto argine di riservatezza (cfr. artt. 50, 51 e 52 d.lgs. n. 150/2022) destinato ad operare anche e soprattutto verso il procedimento penale, né che dalla "stanza della mediazione" – che pure è pronta ad ospitare un novero ampio di persone nel segno della massima inclusività – siano esclusi i difensori delle parti¹⁷. È questo l'*hard-core* dell'esperienza riparativa, che si atteggia in tutta la sua specificità e autonomia rispetto all'incedere giudiziario ed è stato ricondotto da parte della dottrina ad un «servizio pubblico di cura della relazione tra persone»¹⁸, che, all'evidenza, non lascia spazi al suo interno per atti dell'autorità giudiziaria.

La netta separazione tra *restorative justice* e giustizia penale trova temperamento quando si guardi agli snodi procedurali che fungono da occasioni di interlocuzione tra i due sistemi.

Tra le ipotesi *sub 3)* si registrano attività che, pur spettanti ai servizi riparativi, possono presentare anche un rilievo "extra-riparativo" ed "endo-giudiziario", così da consigliare l'innesto di alcune garanzie tipiche del procedimento penale e tradizionalmente estranee alle dinamiche riparative. Si tratta della fase preliminare di raccolta del consenso e del momento conclusivo in cui si sigla l'accordo riparativo.

In entrambi i casi ci si trova a compiere atti che, pur a caratura squisitamente riparativa, hanno ricadute nel contesto giudiziario, poiché dalla valutazione dell'*equipe* mediativa (prima sulla fattibilità del programma e poi sulla costruzione dell'esito riparativo) discendono conseguenze che hanno un rilievo nella costruzione della risposta penale in sede giudiziaria.

¹⁶ In questo senso v. le considerazioni svolte da Ufficio del Massimario Corte di Cassazione, *Relazione su novità normativa*, cit., p. 323, ove, con riferimento al procedimento riparativo di cui all'art. 129-bis comma 4 c.p.p., si osserva come «una preventiva valutazione giudiziaria sul programma riparativo non sia prevista, così come non è previsto un intervento del giudice che integri o modifichi il programma, ma solo [...] la possibilità di richiedere al mediatore l'invio di comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma».

¹⁷ L'assunto risulta chiaramente dal combinato disposto tra gli artt. 55 comma 3 e 54 comma 2 d.lgs. n. 150/2022, che limitano la presenza dei difensori di vittima e persona a cui l'offesa è attribuita alla sola fase preliminare.

¹⁸ L'espressione è di M. BOUCHARD, *L'innesto della giustizia riparativa nel processo*, cit., p. 7.

Sulla scorta di tale connotazione mista si è prevista la facoltà di assistenza difensiva per la vittima e per la persona indicata come autore dell'offesa, seppure con previsioni non sempre condivisibili nella costruzione normativa¹⁹.

Tradizionalmente presidiata attraverso la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c) c.p.p., la garanzia della partecipazione del difensore che venga frustrata all'interno del contesto riparativo pare sfuggire alla possibilità di controllo attraverso impugnazione per ragioni di ordine sistematico e strutturale²⁰: la separatezza tra processo riparativo e processo penale, esclude che il primo possa essere classificabile come segmento interno del secondo, neanche in via incidentale. Non è un caso che, rispetto alle "frontiere porose" tra giustizia riparativa e giustizia penale sia stati collocati due *gates*, tanto in entrata quanto in uscita, che assegnano momenti di controllo ora all'autorità giudiziaria ora ai mediatori. La scelta evidenzia la necessità di un raccordo tra luoghi diversi, ove i provvedimenti del giudice appartengono al terreno giudiziario, mentre quelli del mediatore al terreno riparativo: principi e regole, anche in materia di impugnazione, non possono che essere consequenzialmente diversi.

3.2. I provvedimenti del giudice di input riparativo.

In termini decisamente diversi è da ragionarsi in merito alle attività *sub* 1): queste, realizzate con atti dell'autorità giudiziaria dalla forma tipicamente riconducibile alle vesti delineate dall'art. 125 c.p.p., si collocano all'esterno del percorso riparativo e all'interno del procedimento penale. Due sono le *species* provvedimentali che possono assumere rilievo in queste occasioni di interlocuzione: il provvedimento di invio, adottato ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p., e quello con cui, a valle del *restorative program*, il giudice valuta l'esito comunicato dall'*equipe* mediativa nell'ambito dei singoli istituti codicistici di volta in volta interessati.

¹⁹ L'assistenza difensiva pare, per certi versi, ultronea, mentre per altri aspetti risulta ingiustificatamente limitata: così, la presenza del difensore assume scarso significato in sede di valutazione di fattibilità nella fase introduttiva, poiché essa sfugge a canoni squisitamente giuridici; sotto altro punto di vista, in sede di definizione dell'esito riparativo, può esservi interesse all'assistenza anche da parte di soggetti inclusi nel programma in veste diversa dalla vittima e dall'autore dell'offesa (ad esempio, il danneggiato o la comunità destinataria di interventi riparativi), e, soprattutto, può esservi un interesse all'assistenza difensiva anche quando si concludano accordi di carattere simbolico che, a dispetto del *nomen*, possono contemplare anche condotte fattive di importante impegno personale, come risulta dallo stesso art. 56 comma 2 d.lgs. n. 150/2022, ove l'esito simbolico è identificato, tra l'altro, in «impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi», ossia impegni che possono determinare persino limitazioni (pur volontarie) della libertà di spostamento del soggetto. Sul tema v. V. ALBERTA, [L'innesto della giustizia riparativa nel processo: l'avvio e la chiusura dalla prospettiva dell'avvocato](#), in questa *Rivista*, 24 novembre 2023, p. 4.

²⁰ Deve sottolinearsi come l'esclusione dell'impugnabilità collegata alla violazione della garanzia difensiva possa frustrare significativamente l'interesse ad una partecipazione piena e consapevole. Proprio con riguardo alla presenza del difensore in sede di "confezionamento" dell'esito riparativo, osserva P. MAGGIO, [Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale](#), in questa *Rivista*, 27 febbraio 2023, p. 24, come sia «tutto da pensare e da costruire il rapporto tra diritto di difesa e cultura della mediazione».

L'art. 129-*bis* c.p.p. disciplina l'invio degli interessati ai servizi riparativi per iniziativa officiosa (giudice o pubblico ministero²¹) o su richiesta dell'imputato o della vittima proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale (comma 2). Quale che sia l'iniziativa, deve essere introdotto un contraddittorio sul punto e debbono essere verificate le condizioni di ammissibilità scolpite al comma 3, ove si stabilisce che l'invio «è disposto con ordinanza dal giudice che procede», qualora «lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti».

L'autorità competente a decidere dell'invio (giudice o pubblico ministero), la forma provvedimento (ordinanza o decreto motivato), nonché l'articolata procedura di coinvolgimento dei soggetti processuali riconducono inequivocabilmente la decisione in ordine all'invio ai servizi riparativi al novero degli atti del procedimento penale. La direzione verso la quale guarda la decisione assunta ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p. è quella del programma riparativo, ma si tratta di atto ancora esterno al contesto riparativo e inequivocabilmente appartenente al procedimento penale: eccentrica è, dunque, la configurazione di tale atto come espressione di «un servizio pubblico di cura della relazione tra persone», con cui i giudici di legittimità²² lo hanno identificato per escluderne in radice l'impugnabilità. Del resto, è la stessa Corte di cassazione a osservare come, pur nel rapporto di complementarità, «la giustizia riparativa trova il suo naturale *habitat* proprio nel procedimento penale: qui sono promossi tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti positivi»²³, confermando la collocazione endoprocessuale della decisione assunta ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p.

Una volta chiarito che l'ordinanza di invio (o reietiva dell'invio) ai servizi riparativi è atto del procedimento penale²⁴, alla cui disciplina generale è dunque sottoposto, è utile indagare quali siano gli spazi di discrezionalità assegnati al decisore dall'art. 129-*bis* c.p.p., per verificare se possa ritenersi sussistente un diritto degli interessati ad accedere ai servizi riparativi. Il quesito non riceve risposta univoca nelle fonti sovranazionali dedicate alla *restorative justice*, ove, pur configurandosi questa come un servizio di generale accessibilità, non si trova espressamente declinato un diritto all'esperienza

²¹ Il giudice funzionalmente competente è individuato in base all'art. 45-*ter* disp. att. c.p.p. e si pronuncia con ordinanza; lo stesso art. 129-*bis* comma 3 c.p.p. prevede che «[n]el corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato».

²² Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, Baldo, cit., §4 Considerato in diritto. L'assunto è stato reiterato, seppure come mero *obiter dictum*, ancora da Cass., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8794, Pesce, inedita.

²³ Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, Baldo, cit., §3.3. Considerato in diritto.

²⁴ Nello stesso senso conclude F. FIORENTIN, *Ammissione ai percorsi*, cit., p. 24, che osserva come «l'inquadramento sistematico operato dalla Cassazione nella sentenza 6596/2024 appare non del tutto persuasivo laddove nega la natura giurisdizionale all'attività del giudice nella verifica dei presupposti per l'accesso ai programmi riparativi. Questo sia perché l'attività è esercitata a fini di giustizia, implicando valutazioni inerenti a profili di sicurezza delle parti e di risoluzioni delle questioni derivanti dal fatto-reato; sia per le dirette ricadute dell'attività riparativa sul trattamento sanzionatorio e sulle modalità di esecuzione della pena e sulla libertà personale dell'imputato».

riparativa, né in generale né tantomeno in un rapporto di classica complementarità con la giustizia penale.

L'architettura normativa della riforma Cartabia esprime senza dubbio un *favor reparationis*²⁵ che, apprezzato in termini più direttamente proiettati sull'art. 129-*bis* c.p.p., pare rifuggire l'idea di un giudice che si atteggi a insindacabile arbitro della meritevolezza riparativa. Nell'assegnare un ruolo determinante all'autorità giudiziaria²⁶, l'art. 129-*bis* c.p.p. ne guida la delibazione mediante criteri predeterminati (prognosi circa l'utilità del programma e diagnosi sull'assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento processuale). Si tratta di criteri sui quali si renderà necessaria una progressiva messa a fuoco²⁷, ma già oggi può affermarsi che questi (e solo questi) guidano e vincolano il giudice nella decisione sull'invio: ad esempio, oltre ad essi

²⁵ Chiaro, in questo senso, è l'esordio dell'art. 43 comma 3 («[l']accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse») e 4 («[l']accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito»), oltre che la previsione di una generale accessibilità tracciata dall'art. 44 d.lgs. n. 150/2022. Rinviene un *favor reparationis* che deve orientare il giudice verso l'invio anche nei casi di dubbio sulla sussistenza dei requisiti posti dall'art. 129-*bis* c.p.p. M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo*, cit., p. 289.

²⁶ Tranne i casi in cui si abbia a che fare con un reato perseguibile su querela (non ancora presentata) o in cui la vicenda giudiziaria sia terminata anche nella sua fase esecutiva, l'approdo davanti ai centri per la giustizia riparativa avviene grazie all'*input* giudiziale, che è dunque momento determinante per accedere ai servizi riparativi.

²⁷ E' prevedibile che nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale si dipani un percorso di messa a fuoco dei criteri – non del tutto cristallini – delineati dall'art. 129-*bis* c.p.p. Alla luce dei principi generali che governano i rapporti tra giustizia penale e giustizia riparativa, l'utilità del programma dovrebbe misurarsi in relazione alla possibilità di offrire risposta alle conseguenze offensive attraverso un dialogo riparativo: essa, dunque, attiene ad una prospettiva propria del mediatore ed estranea allo sguardo del giudicante. Alla luce di ciò, deve ritenersi che il giudice debba limitarsi a verificare le condizioni minimali, da individuare nella generica disponibilità all'incontro riparativo da parte dei possibili partecipanti, se del caso coinvolgendo anche esponenti della collettività; sotto altro punto di vista, pare improprio estendere il sindacato del giudice alla astratta "congruenza riparativa" basata sul tipo di reato, posto che l'art. 44 d.lgs. n. 150/2022 sancisce l'accessibilità riparativa «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità».

non è da richiedersi un riconoscimento dei fatti sostanziali del caso²⁸, né è possibile valorizzare l'astratta tipologia criminosa come non trattabile in sede riparativa²⁹.

4. Discrezionalità del giudice e diritti degli interessati: gli argomenti della Cassazione.

Tornando alla vicenda giudiziaria portata allo scrutinio della Corte di cassazione, i criteri evocati dal giudice di merito per rigettare la richiesta di invio ai servizi riparativi sembrano porsi chiaramente al di fuori del solco segnato dall'art. 129-bis c.p.p.: lo stato detentivo (per altra causa) dell'imputato, la gravità delle modalità del fatto e, ancor più, il mancato risarcimento del danno sono indici, non solo neutri rispetto alla valutazione di utilità del programma riparativo, ma addirittura idonei ad evidenziarne l'utilità nella prospettiva di una possibile soddisfazione (pecuniaria o altrimenti riparatoria) della vittima, soddisfazione che la vicenda giudiziaria non le ha saputo consegnare.

Ma la sesta sezione della Corte di cassazione non si cura di confrontarsi con i profili argomentativi dipanati in sede di merito, sul presupposto che questi non siano sindacabili: peraltro, nell'incedere dei giudici di legittimità, affiora con straordinaria evidenza il nesso tra discrezionalità del giudice, obblighi motivazionali e impugnabilità del provvedimento, al punto da indurre la stessa Corte ad una lettura dell'art. 129-bis c.p.p. che non tiene conto neppure degli elementi letterali della disposizione. Per corroborare l'assunto per cui «gli interessati [alla giustizia riparativa] non debbano necessariamente ricevere tutela», la Corte richiama un precedente *dictum* in tema di

²⁸ In merito v., su posizioni diverse, S. CARNEVALE, *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa in fase di cognizione*, in *Proc.pen. giust.*, fasc. straordinario 1/2023 su *Accertamento penale e giustizia riparativa*, cit., p. 95, p. ; P. MAGGIO, *Lo sguardo alle fonti internazionali*, ivi, p. 27; A. MALACARNE, *Presunzione di non colpevolezza e giustizia penale riparativa: una diade problematica*, in *Archivio penale*, 15 marzo 2024, p. 18 s. Sul tema, seppure secondo una traiettoria secondaria, che trae le mosse dalla critica all'iniziativa officiosa del giudice, O. MAZZA, *Il decreto attuativo della riforma Cartabia (ignorato dai partiti) ha vizi di incostituzionalità*, in *Il Dubbio*, 20 agosto 2022; L. ZILLETTI, *Nella giustizia riparativa di Cartabia insidie che è difficile minimizzare*, in *Il Dubbio*, 27 agosto 2022, i quali individuano una possibile lesione con la presunzione di non colpevolezza e con l'imparzialità del giudice nell'invio officioso di cui all'art. 129-bis c.p.p., in sintonia con quanto affermato dall'UCPI nelle sue *Proposte di emendamenti al d.lgs. 150/2022*, 7 febbraio 2023, p. 1 (leggibile al link https://www.camerepenali.it/cat/11802/proposte_ucpi_di_emendamenti_al_dlgs_1502022_.html), che sollecitano l'abrogazione del potere officioso di invio «per impedire la palese violazione della presunzione costituzionale d'innocenza»; diversamente, M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., p. 9, che sottolinea l'eccentricità dell'iniziativa del giudice rispetto alle logiche della giustizia riparativa e introduce il felice paragone con «la tecnica del *nudge*, la spintarella gentile», tratta dalle riflessioni dell'economia comportamentale e della filosofia politica; escludono la compromissione della garanzia di cui all'art. 27 Cost. P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo*, cit., p. 19; M. PASSIONE, *Giustizia riparativa, così la riforma Cartabia realizza la Costituzione*, in *Il Dubbio* 25 agosto 2022.

²⁹ Chiaro è il contrasto con il principio fissato dall'art. 44 comma 1 d.lgs. n. 150/2022 di quelle posizioni giurisprudenziali che negano l'invio ai servizi riparativi in ragione della tipologia criminosa *sub iudice*: così, App. Milano, sez. V, ord. 12 luglio 2023, X, commentata in chiave critica da F. BRUNELLI, *La giustizia riparativa nei reati senza vittime*, in *Giurisprudenza penale*, 2023.

omesso avviso della facoltà di accesso ai programmi riparativi³⁰: si osserva, così, che il giudice è titolare di una mera possibilità «di disporre “*ex officio*” l’invio delle parti ad un centro di mediazione» e che questo è rimesso «a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata». È sufficiente una rapida lettura dell’art. 129-*bis* c.p.p. per rilevare le macroscopiche distorsioni interpretative che affiorano da questi passaggi: il provvedimento che decide sull’invio *ex art.* 129-*bis* c.p.p., invero, è motivato a pena di nullità, in ossequio alle regole generali dettate dall’art. 125 comma 3 c.p.p. per tutte le ordinanze (anche quella del giudice in tema di invio riparativo) e per tutti i decreti per i quali la legge richiede la motivazione (anche quello del pubblico ministero in tema di invio riparativo). Tale connotato, calato all’interno di un quadro normativo che fornisce al giudicante specifici criteri valutativi, pare collidere patentemente con la prospettiva di un provvedimento improntato a logiche di massima discrezionalità, non motivato e insindacabile.

A ben vedere, in questo passaggio i giudici di legittimità sembrano comprimere e confondere due diversi poteri che l’art. 129-*bis* c.p.p. consegna al giudice: da una parte v’è l’iniziativa officiosa che introduce il *thema reparationis* anche a prescindere dalla richiesta degli interessati e che può essere ricondotta a momenti di discrezionalità giudiziale, svincolata da presupposti tracciati dalla norma; dall’altra parte, v’è invece la deliberazione sul *thema reparationis* che, introdotta dalle parti o dal giudice, è guidata dai criteri legislativamente dati e che deve essere oggetto di motivazione, imposta dalla forma provvedimentale (e, non a caso, specificamente richiesta per l’ipotesi in cui sia il p.m. ad adottare il provvedimento con decreto che deve essere corredato della motivazione).

È più chiaro, allora, che la struttura normativa – a differenza di quanto affiora nell’argomentare della Corte³¹ – non sembra lasciare al giudice una discrezionalità sull’invio che non sia quella squisitamente tecnico-interpretativa: se l’art. 129-*bis* c.p.p. riconosce al giudice una tendenziale libertà di attivarsi in via officiosa (come ben emerge dall’uso del verbo “potere” nel primo comma, che recita «l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio»), ne vincola invece il sindacato ai criteri dati, ricorrendo i quali le parti devono essere introdotte ai servizi riparativi (come reso manifesto dall’uso dell’indicativo presente nel terzo comma, ove si legge che «[l]’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede»).

Pertanto, un rigetto dell’istanza motivato su criteri difformi da quelli tracciati dall’art. 129-*bis* c.p.p. limita indebitamente il diritto degli interessati di rivolgersi ai servizi riparativi, in dispregio al principio di generale accessibilità a più riprese sancito dalla

³⁰ Cass., sez. VI, 9 maggio 2023, n. 25367, I., cit., e in www.giurisprudenzapenale.com 3 ottobre 2023, con nota critica di S. DEL POPOLO, *Le conseguenze dell’omesso avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Nota (critica) a una recente sentenza di legittimità*. Per un commento critico v. anche A. PISCONTI, *Una precoce pronuncia della Cassazione in materia di giustizia riparativa*, in www.archiviopenale.it 28 agosto 2023.

³¹ Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, Baldo, cit., §5.1. Considerato in diritto, ove si richiama anche Cass., sez. VI, 9 maggio 2023, n. 25367, I, cit., che, nel considerare le conseguenze dell’omesso avviso circa la facoltà di avviare un percorso riparativa, sembra riferirsi piuttosto alla discrezionalità dell’iniziativa officiosa e non della valutazione della richiesta di invio ai servizi riparativi.

disciplina organica (cfr. artt. 43, ult. comma e art. 44 d.lgs. n. 150/2022). È pur vero che né la cornice sovranazionale né il quadro nazionale collocano in capo agli interessati un “diritto” alla esperienza riparativa, che, peraltro, risulterebbe limitato anche dalla verifica di fattibilità di pertinenza dell’*equipe* mediativa, questa sì insindacabile nella sua natura extra-giurisdizionale³².

La costruzione dell’art. 129-*bis* c.p.p., però, pare strumentale a creare i presupposti per quel *favor reparationis* ben segnato nei principi in tema di accesso: gli stessi poteri officiosi del giudice – nella loro eccentricità rispetto a un contesto poggiante sulla volontà dei partecipanti³³ – hanno trovato giustificazione in chiave propulsiva, come strumento promozionale di una forma di giustizia (quella riparativa) ancora poco conosciuta da attori e comprimari del processo penale³⁴.

Di fronte al panorama normativo tracciato dalla riforma del 2022, allora, pare tutt’altro che peregrino distinguere tra una mera “facoltà di accesso”, pur ampiamente favorita dagli artt. 43 ss. d.lgs. n. 150/2022, e un “diritto all’invio” davanti ai servizi riparativi, che trova presidio proprio nelle trame normative dell’art. 129-*bis* c.p.p.

Alla luce di queste caratteristiche del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 129-*bis* c.p.p., merita un ripensamento e qualche precisazione il principio di diritto perentoriamente affermato dalla Corte di cassazione, che in modo troppo sbrigativo esclude ogni impugnabilità dello stesso, sottraendolo a qualsiasi sindacato e di fatto consegnandolo all’arbitrarietà giudiziale, con l’effetto di privare gli interessati della facoltà di accedere ai servizi riparativi.

5. Contesti alieni o distanze ravvicinate?

Lo “scacco” al diritto di impugnazione della sentenza Baldo è tutto cucito intorno all’alterità/diversità del contesto riparativo rispetto al processo penale e si consuma specificamente in tre mosse argomentative: *a)* il richiamo al principio di tassatività delle impugnazioni; *b)* l’esclusione della riconducibilità delle ordinanze *de quibus* nel “mantello” dell’art. 111 comma 7 Cost. relativo al ricorso per violazione di legge sui provvedimenti *de libertate*; *c)* la negazione del tratto decisorio dei provvedimenti di diniego così come della capacità dei medesimi di incidere in via definitiva su situazioni

³² In proposito v. G. MANNOZZI, *Le sfide poste dall’istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi*, in V. BONINI (a cura di), *La giustizia riparativa nel d.lgs. n. 150/2022*, Giappichelli, Torino, 2024.

³³ Criticata in modo pressoché unanime dalla dottrina (in proposito, *ex plurimis*, S. CARNEVALE, *Potenzialità e insidie della giustizia riparativa in fase di cognizione*, cit., p. 94), l’iniziativa officiosa di cui all’art. 129-*bis* c.p.p. è stata oggetto di una proposta di abrogazione avanzata dall’U.C.P.I. (https://www.camerepenali.it/cat/11802/proposte_ucpi_di_emendamenti_al_dlgs_1502022_.html.)

Nonostante le serrate critiche a tale profilo, l’iniziativa officiosa è rimasta ferma anche nella rivisitazione dei contenuti dell’art. 129-*bis* c.p.p., ex d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, sulla base della prolungata copertura della delega realizzata con la l. n. 134/2021.

³⁴ Il riferimento è alla fortunata immagine del “nudge”, proposta ai nostri fini per la prima volta da M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV*, cit., p. 9.

giuridiche di diritto soggettivo, producendo, «con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti»³⁵.

Se, come detto, è inevitabile che l'intersezione fra il risultato riparativo e il procedimento penale generi frizioni culturali e sistemiche, altrettanto necessario è evitare che la diversità d'ambiti, essenziale per la tenuta della integrazione fra i due modelli, venga strumentalizzata.

Da questo punto di vista, ci si rende subito conto di come il riferimento che la Cassazione compie alla elencazione pseudo definitoria della GR *ad excludendum* contenuta nella Relazione del Massimario (cosa non è la giustizia riparativa), per tenere distante l'universo riparativo dalle regole del processo, si presti a un facile sovvertimento logico delle negazioni in altrettante e corrispondenti affermazioni.

Quanto dapprima escluso, finisce di lì a poco per essere affermato nelle richiamate conseguenze che l'esito riparativo produce, in base a una attenta lettura delle disposizioni della disciplina organica. L'estinzione del reato per i reati procedibili a querela, l'attenuazione e l'incidenza sul *quantum* sanzionatorio, la concessione dei benefici penitenziari, gli effetti sulla tenuità segnano ricadute effettive, lasciano scorgere una rivoluzione dai contenuti tutt'altro che ancillari, pure in un quadro di complementarietà "integrativa" e di non sovrapponibilità con la giustizia penale³⁶.

Altro elemento, sintomo di estraneità dal contesto processuale, utilizzato allo stesso fine argomentativo dalla Corte di legittimità, è la possibilità, ai sensi dell'art. 44 comma 3 d. lgs. n. 150 del 2022, del ricorso alla giustizia riparativa prima della proposizione della querela per i reati soggetti a questo regime di procedibilità e, in riferimento a tutti i tipi di reato, dell'accesso ai programmi anche nel corso dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 44 comma 2. Ed è proprio questa possibilità di lambire l'accertamento prima del suo stesso inizio e dopo la fine della cognizione, unita alla considerazione della assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del programma, alla negazione di effetti sfavorevoli, alla impermeabilità del medesimo contesto riparativo, a offrire alla Cassazione la giustificazione della impossibilità di consentire una «contaminazione dannosa tra gli autonomi territori»³⁷.

³⁵ Si richiama a questi fini Cass., Sez. Un, 28 maggio 2003, n. 25080, Grassi, in *CED*, n. 224610, secondo cui provvedimenti emessi in sede di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore sono ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art.111 della Costituzione, in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

³⁶ Ufficio del Massimario Corte di Cassazione, *Relazione su novità normativa*, cit., p. 277, precisa «solo per esclusione: essa non è un rito speciale, ma al più un procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa; non è una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all'ipotesi della remissione tacita di querela ai sensi del (nuovo) art. 152 cod. pen.; non è una causa di non punibilità o di non procedibilità e non è un'alternativa al processo e alla pena, né è un'alternativa alla giustizia penale, non sostituendosi ad essa; [...] essa si affianca a quella contenziosa e (che) procede in parallelo ad essa (salvo divenirne complementare e convergere nell'ipotesi della remissione tacita e dell'eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibile a querela ai sensi dell'art. 129-bis comma 4 cod. proc. pen.).»

³⁷ Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, Baldo, cit., § 3.3.2 Considerato in diritto.

Nessuna impugnazione, dunque, per un atto avvertito come “alieno” rispetto al procedimento penale, nonostante le forme tipiche dallo stesso assunte.

Da questa angolazione non sorprende che, per una volta, non sia stata la tormentata norma di innesto, l’art. 129 *bis* c.p.p.³⁸, che consente all’autorità giudiziaria di disporre «anche d’ufficio» l’invio ai Centri per la giustizia riparativa, a divenire oggetto degli strali critici della Cassazione, in quanto da essa si origina la principale intersezione con il procedimento: un dato di innesto, a rigore, capace di supportare endosistemicamente l’impugnabilità della decisione sul mancato invio, anziché di escluderla.

La Corte di legittimità disegna invece campi sideralmente distanti fra GR e processo, in cui si celebrano (a ragione) ritualità differenti: il principio di pubblicità, di controllo delle garanzie assicurate all’accusato, le regole sulla formazione della prova da un lato, la riservatezza- confidenzialità che muove tutta la dimensione dialogica della camera riparativa, dall’altro.

Separatezza conclamata e indiscutibile, valevole a evitare sia le coincidenze di contesti, sia soprattutto la condivisione di regole, di modo da ricondurre la giustizia riparativa «all’ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale, ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale»³⁹.

Questo argomento sembra provare troppo o troppo poco, dato che anche la giustizia penale è un servizio pubblico nel quale il non punire, il variare delle punizioni o il degradarle, il valorizzare il postfatto⁴⁰, può configurare un obiettivo, a ragione delle sue specificità, a patto che lo si inquadri in un piano complessivo di organizzazione e risposta sociale, efficiente e sicura al reato e a patto che, come nel d.lgs. n. 150/ 2022, sia la legge a dettare una disciplina con al centro la riparazione, in conformità alle garanzie costituzionali e ai principi scaturenti dalle fonti internazionali.

Parimenti, il riferimento compiuto dalla Cassazione alla «competenza umanistico-amministrativa dei Centri per la mediazione» finisce per suonare come tecnica giustificativa dello “scarto” extra-sistemico nel quale arginare la GR, nulla aggiungendo alla ontologica difformità di contenuti e di attività della camera riparativa, rispetto alla sequela di atti caratteristici dell’accertamento penale⁴¹.

Ed allora, l’incompatibilità lessicale e valoriale fra i due universi, la diversità di oggetto e di scopi della GR rispetto alla giustizia penale tradizionale, fondamentali per segnare

³⁸ V. *Supra*, § 2.

³⁹ Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, Baldo, cit., §4 Considerato in diritto; M. BOUCHARD, *L’innesto della giustizia*, cit., p. 15.

⁴⁰ M. DONINI, *Punire e non punire. un pendolo storico divenuto sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, p.1301, spec. p. 1332 ss., si sofferma, (in prospettiva anche storico-filosofica) sui molti istituti di “non punibilità” o degradazione sanzionatoria dentro al sistema ordinario, nonché sull’accelerazione impressa alla dialettica punire/ non punire dalla “Riforma Cartabia”.

⁴¹ Importanti sottolineature delle diversità di paradigmi in V. BONINI, *Il modello di giustizia riparativa* cit., p. 4 ss.; G. MANNOZZI - R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Franco Angeli, Milano, 2022, 131; E. MATTEVI, *La riforma organica della giustizia riparativa. Nuove prospettive*, in *La riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie*, Università degli Studi di Trento-Editoriale Scientifica, Trento-Napoli, 2023, p. 115 ss.

e limitare le aree di intersezione, vengono piegate al fine di giustificare la non impugnabilità del provvedimento di diniego, che di contro è, e rimane, atto del processo, innestato nelle regole del processo dallo stesso d.lgs. n. 150/ 2022.

6. Le ricadute della complementarietà.

Il diritto all'accesso alla GR, declinato in termini assoluti quanto alla possibilità di richiesta degli interessati, si scompone nel diritto all'invio ai servizi, parametrato dalla utilità del programma e dalla inesistenza di pericoli concreti, secondo una valutazione rimessa al giudice, e nel diritto a che il programma concretamente si svolga, rimesso al vaglio del mediatore chiamato a verificare la fattibilità del programma medesimo. In questo contesto, la discrezionalità del giudice, guidata e vincolata dalle logiche di legalità, all'interno del convincimento libero resta sempre attratta dai controlli degli atti in cui è riversata, mentre la discrezionalità del mediatore resta invece insindacabile nel caso di mancato avvio del programma.

Si comprende ancora meglio la fallacia dell'argomento della separatezza *ad colorandum* dei contesti, ai fini della giustificazione della non impugnabilità del provvedimento di rigetto. Nella negazione della natura giurisdizionale del provvedimento si annida infatti una palese confusione del contenitore formale (atto processuale tipico) con l'oggetto tematico (istanza di accesso alla GR), con conseguente svilimento del significato di garanzia dell'impugnazione, quale domanda di parte, finalizzata a provocare l'apertura di una fase di controllo (sui vizi o sulla generica ingiustizia) del provvedimento giudiziale⁴².

Senza considerare poi che la Cassazione per quanto detto in premessa trascura che la estraneità del programma riparativo rispetto al procedimento penale, sottratto alla gestione del giudice e riservato invece al mediatore esperto, è garanzia evidente dell'imparzialità dello stesso organo giudicante.

La preoccupazione più forte è che dietro a decisioni come quelle in commento possa annidarsi un fraintendimento globale delle relazioni fra GR e giudizio penale tale da condurre al deragliamento della efficace metafora del "binario separato"⁴³ in quella di un "binario morto", entro il quale isolare le istanze di riparazione.

Le numerose ripercussioni *quoad poenam* dell'esito riparativo, rimesso nel suo "farsi" al vaglio dei mediatori (e consegnato poi nel "valutarsi" al giudice), impongono semmai di chiarire la natura incidentale di questo vaglio – respinta dalla Cassazione alla luce della «marcata diversità di oggetto di cui tratta, dei soggetti partecipanti e degli obiettivi perseguiti»⁴⁴ – date le peculiari e innegabili interconnessioni fra la camera

⁴² Secondo la lezione di G. TRANCHINA, *Impugnazione* (dir. proc. pen.), *Enc. dir.*, XX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 746.

⁴³ V. BONINI, *Giustizia riparativa, un binario parallelo che non contamina il processo penale*, in *Il dubbio*, 6 settembre 2022; analoga esemplificazione in R. BARTOLI, [Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell'ambito della giustizia punitiva](#), in questa *Rivista*, 29 novembre 2022, p. 11.

⁴⁴ Cass., sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595, Baldo, cit., § 5, Considerato in diritto.

riparativa e il processo penale, non esauribili nella teorica processuale classica dell'accertamento incidentale o complementare⁴⁵.

Il procedimento incidentale è infatti individuato allorché il sistema predisponga una serie di atti che, pur differenziata dal procedimento in corso, rimane sempre nell'ambito di questo, segnando una deviazione temporanea più o meno rilevante e, in alcuni casi, una stasi, variamente contenuta di esso. Il programma riparativo si situa invece al di fuori del processo, il d.lgs. n. 150/ 2022 norma soltanto alcuni passaggi cruciali e alcune scansioni nei rapporti reciproci rispetto all'accertamento *in itinere* o già concluso.

Neppure sembra esatto riferirsi alla generica accezione tecnica di procedimento complementare, laddove la seriazione di atti predisposta *ad hoc* è carente di qualsiasi relazione col procedere principale, tanto da risultare, il procedimento *ad hoc*, non solo del tutto autonomo da qualsiasi altro in ragione delle forme, ma addirittura indifferente rispetto all'effettiva sussistenza del procedere in corso, rispetto al quale, ove esso sussistesse, risulterebbe del tutto scollegato.

A ben vedere, la piena autonomia del momento riparativo, e soprattutto, la gestione del medesimo da parte dei mediatori, soggetti altri e diversi rispetto al giudice, deve pure tenere conto della comune scaturigine del conflitto originato dal reato, sfociando in una serie di effetti procedurali tipici e conseguenti dall'esito riparativo.

Il legislatore italiano sembra perciò essersi accostato a una versione lata della complementarità, intesa come «funzionalità di parti oppure di oggetti o di fenomeni valutabili solo in rapporto reciproco, (...) oggetti o fenomeni che assumono un valore, un significato, o si rivelano in qualsiasi modo utili, per il fatto di trovarsi connessi, accostati, inseriti uno nell'altro»⁴⁶.

Una funzionalità idonea, proprio a ragione delle mantenute differenze intrinseche delle "due giustizie", a tradurre in modo più consono il nesso nuovo fra il programma riparativo e l'accertamento penale.

7. Il denegato controllo e il "sottinteso" della discrezionalità amplificata dell'invio.

Nella sentenza n. 6595 del 2023, la mancata coincidenza fra l'universo *restorative* e la giustizia penale assume il senso di un generico *escamotage* utile a negare tutela (nella forma del controllo successivo) agli interessati quanto all'accesso e allo svolgimento del programma di giustizia riparativa, iscrivendosi nel neonato filone giurisprudenziale, secondo cui la possibilità, per il giudice, di disporre *ex officio* l'invio delle parti a un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un

⁴⁵ Su queste distinzioni, GIUS. SABATINI, *Incidenti (dir. proc. civ. e pen.)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Utet, Torino, 1962, p. 529; ID., *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Utet, Torino, 1953, p. 737; G. GIANZI, *Incidenti (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXI, Giuffrè, Milano, 1971, p. 5.

⁴⁶ S. FURFARO, *Procedimenti incidentali ed accertamenti complementari: significati, cambiamenti ed evoluzione dal codice rocco ad oggi*, in *La giustizia penale differenziata*, vol. III, coord. da M. MONTAGNA, Giappichelli, Torino, 2011, p. 16.

obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, per cui la mancata attivazione del percorso riparativo di cui all'art. 129-bis c.p.p. o l'omissione dell'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419 comma 3-bis c.p.p. non configura alcuna nullità⁴⁷.

Pronunce di questo tipo evocano perplessità laddove escludono *ex ante* il possibile sorgere nell'atto di invio di qualsiasi patologia fra quelle enucleate nell'art. 179 c.p.p.

In direzione opposta, si segnalano decisioni che, con riferimento alla fase dell'esecuzione penale, si sono invece espresse a favore dell'impugnabilità – mediante reclamo giurisdizionale in base all'articolo 35-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975), avanti al Tribunale di sorveglianza – del provvedimento assunto dal magistrato di sorveglianza con cui si era negata l'autorizzazione all'avvio di un programma di giustizia riparativa⁴⁸.

Soluzioni, queste ultime, più in linea con la richiamata Raccomandazione 2018/8, che invitava i legislatori nazionali a prevedere procedure di reclamo⁴⁹.

A questo punto, e prescindendo dall'ovvia reiterabilità della istanza di accesso ai programmi in ogni stato e grado (che potrebbe ripercuotersi semmai sull'interesse all'impugnazione del rigetto), ci si rende conto che il mancato controllo sul provvedimento di diniego è suscettibile di condizionare a monte la discrezionalità del vaglio giudiziale in ordine all'accesso alla *restorative justice*, veicolata come detto dai parametri dell'«utilità» del percorso di giustizia riparativa per la risoluzione delle questioni specificamente derivanti dal reato nonché dell' «assenza di pericoli concreti per gli interessati e per l'accertamento dei fatti».

Poteri valutativi dell'autorità giudiziaria in sede di invio, lo si ribadisce, differenti nei contenuti e nelle forme da quelli che in termini di «fattibilità» e di «scelta del programma» sono rimessi in via esclusiva ai mediatori.

L'ampiezza dei parametri di «utilità» da un canto, e di «fattibilità» dall'altro, per evitare «disorientamenti»⁵⁰ impone considerazioni attente delle legittime strategie difensive dell'imputato⁵¹ e, altrettanto avvertite, delle ragioni vantate dalla vittima diretta⁵².

Proprio intorno al criterio dell'utilità del programma di giustizia riparativa, contenuto nell'art. 129 bis c.p.p. in termini di cerniera di apertura e chiusura verso la camera riparativa, si stanno condensando talune criticità: a partire da una valutazione *passerpartout* “in negativo” che genericamente si sintetizza nell'impossibilità «di

⁴⁷ Cass., Sez. VI, 9 maggio 2023, n. 25367, I., cit., sulla quale si sofferma M. PASSIONE, [Programmi ed esiti di giustizia riparativa: disciplina giuridica](#), in questa Rivista, 24 novembre, 2023, 5.

⁴⁸ Trib. Sorv. Lecce, 30 novembre 2023, n. 4710, ined.

⁴⁹ Ancora il § 23 Raccomandazione CM/Rec(2018)8.

⁵⁰ C. CESARI, *La giustizia riparativa nel sistema penale italiano: prime riflessioni a margine di una svolta*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, in D. CASTRONUOVO – D. NEGRI (a cura di), Napoli, 2023, p. 394.

⁵¹ A. PRESUTTI, [La giustizia riparativa alla prova del processo penale](#), in questa Rivista, 27 giugno 2023, p. 9.

⁵² P. MAGGIO - F. PARISI, [Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere](#), in questa Rivista, 19 ottobre 2023; F. COSTANTINI, *L'omicidio di Carol Maltesi e l'attuale disciplina della giustizia riparativa*, in *Giust. insieme*, 17 novembre 2023.

escludere l'utilità» con conseguente avvio dei percorsi riparativi, anche nelle forme della riparazione con vittima specifica⁵³.

Scelta indubbiamente più semplice rispetto alla doverosità di una motivazione "in positivo" dell'utilità medesima.

In questa seconda ipotesi, infatti, andrebbero più specificamente chiarite le ragioni *restorative* che consentono l'avvio del percorso agli incontranti e occorrerebbe una messa a punto dello statuto per la motivazione del provvedimento di cui all'art. 129- *bis* c.p.p.

Se dovesse consolidarsi il criterio dell'utilità "in negativo", anche attraverso l'enfaticizzazione dei fini pubblicistici della giustizia riparativa, finirebbe verosimilmente per riconoscersi un'utilità *in re ipsa* dei programmi, che aprirebbe canali pressoché incondizionati all'invio.

Di contro, il diniego "muto" all'accesso, senza possibilità di successiva impugnazione, potrebbe pregiudicare le istanze *restorative* ragionevolmente attese dagli interessati, confinando la giustizia riparativa dietro a una barriera di marginalità e svalutazione.

Ciò rende particolarmente preziose in questo momento di avvio della riforma interpretazioni accorte dell'utilità, del pericolo concreto e delle ragioni di uguaglianza di trattamento, così da non escludere in modo *tranchant* l'accesso ai programmi⁵⁴.

8. L'impugnazione dell'ordinanza di rigetto fra analogie mancate e proposte di soluzione concrete.

Collocata all'interno delle descritte ricadute iniziali della GR, la decisione della Cassazione in analisi potrebbe assumere un preoccupante significato politico-culturale di marginalizzazione delle opzioni riparative, addirittura soverchiante il dato tecnico della denegata impugnazione del provvedimento di rigetto, meritevole invece di grande attenzione dal punto di vista procedurale.

Nello specifico, va ricordato che la sentenza aveva ad oggetto un'ordinanza di diniego all'accesso al programma riparativo, emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Verona successivamente alla condanna per i delitti di truffa aggravata e ricettazione.

Il dato impone subito di porre a raffronto il principio di tassatività (richiamato a gran voce dalla sentenza n. 6595 del 2023 e scolpito nell'art. 568 comma 1 c.p.p., quale ovvio corollario della inesistenza di fonti extralegislative nel modello processuale⁵⁵), con

⁵³ Corte d'Assise di Busto Arsizio, ord. 19 settembre 2023, Fontana, con [nota di P. MAGGIO, F. PARISI](#), in questa *Rivista*, 19 ottobre 2023.

⁵⁴ Come avvenuto nella vicenda di Benno Neumair, per la cui ricostruzione giornalistica si veda C. CURRÒ DOSSI, *Benno Neumair chiede la giustizia riparativa. La sorella Madè e la zia: «Non così, non si è mai pentito*, in *Corriere della sera*, 16 settembre 2023. In materia di stupefacenti l'accesso è stato negato da C. App. Milano, Sez. V, 12 luglio 2023, X, cit., con rilievi critici di F. BRUNELLI, *La giustizia riparativa*, cit. In questa vicenda, secondo i giudici, trattandosi di reati "senza vittima" e mancando la parte con cui intrattenere un dialogo, non sarebbe stato ontologicamente ipotizzabile un dialogo di alcun tipo, neanche con vittima specifica.

⁵⁵ F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 915; C. VALENTINI, *Le disposizioni sulle impugnazioni*

le contrapposte enunciazioni desumibili dall'art. 568 comma 2 e dall'art. 111 Cost. sulla generale ricorribilità dei provvedimenti del giudice⁵⁶ nonché dall'art. 586 c.p.p., norma attributiva del diritto di impugnazione delle ordinanze dibattimentali⁵⁷.

Guardando nell'insieme agli artt. 568, 581, 586 c.p.p., a emergere è la centralità del *favor impugnationis*⁵⁸, che non può essere superata dalla mera enunciazione della tassatività, come mostra di comprendere la stessa Corte di Cassazione, laddove esclude appositamente l'accostamento con i provvedimenti *de libertate* che consentirebbe la ricorribilità diretta avverso il diniego e allo stesso modo si avvede della difficoltà di ritenere sussistente una delle gravi patologie processuali scandite dall'art. 179 c.p.p.

D'altronde riemerge la regola dell'impugnazione differita delle ordinanze rese nel corso del dibattimento in una con le sentenze finali, *ex art.* 586 c.p.p., che trova giustificazione nella loro natura interlocutoria, non produttiva di danno alle parti, se non a seguito della pronuncia della sentenza, nonché con riferimento al principio naturale di concentrazione del giudizio, di modo che la soluzione immediata di questioni incidentali non risulti pregiudizievole della necessaria continuità del dibattimento e, con essa, della rapida definizione del processo⁵⁹, frazionando aspetti della regiodicanda⁶⁰.

La specifica regola di impugnazione delle ordinanze vale, in base alla clausola eccezzuativa contenuta nel primo comma dell'art. 586 c.p.p., quando non è *diversamente* previsto dalla legge e di certo, nel *corpus* del d.lgs. n. 150/ 2022 non è contenuta alcuna previsione espressa che escluda il controllo sul provvedimento di diniego all'accesso ai programmi. Né sarebbe stato possibile per il legislatore, anche in termini di rispetto delle linee della delega, immaginare regimi di impugnazione differenziati una volta che la decisione in tema *restorative* è contenuta in un atto processuale.

Ciò consente *a contrario* il dispiegarsi del regime di impugnazione declinato dallo stesso art. 586 c.p.p., non potendo sussistere dubbi sulla connessione "sostanziale"⁶¹ con la decisione di condanna della statuizione che ha negato l'accesso alla GR, né sugli effetti della medesima sulla sentenza, né ancora sulla esistenza di un interesse sostanziale a impugnare la decisione sul mancato invio⁶².

in generale, in *Le impugnazioni penali*, Trattato diretto da A. Gaito, I, Utet, Torino, 1998, p. 194.

⁵⁶ V. MELE, *Sub art.* 568 in *Commento del nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, VI, Utet, Torino, 1991, p. 22.

⁵⁷ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., 917; M. SCAPARONE, *Il regime di impugnazione delle ordinanze dibattimentali*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 3 ss.

⁵⁸ Sia consentito rinviare a P. MAGGIO, *Termini, forma e ammissibilità dell'impugnazione. i riflessi strutturali sull'appello*, in A. PULVIRENTI (a cura di), *Le impugnazioni dopo la riforma*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 85 ss.

⁵⁹ E. APRILE, *Le impugnazioni penali*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 131; G. TRANCHINA, *Impugnazione (diritto processuale penale)*, in *ED*, II agg., Giuffrè, Milano, 1998, p. 93.

⁶⁰ J. P. PIERINI, *Nuovi profili dell'impugnazione differita contro le ordinanze dibattimentali*, in *Giur. it.*, I, 1994, II, c. 545.

⁶¹ A. GALATI - E. ZAPPALÀ - V. PATANÈ, *Le impugnazioni*, in D. SIRACUSANO - A. GALATI - G. TRANCHINA - E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 752.

⁶² Principio imposto da Cass., sez. I, 13 novembre 1992, n. 11656, Sanneris, CED, 192583.

Peraltro, prevale in giurisprudenza una più generale visione antiformalistica, nel senso della piena ammissibilità del controllo dell'ordinanza quando ciò emerga dalla sentenza e siano riscontrabili le relative ragioni di impugnazione⁶³.

Senonché, il rigetto della richiesta di accesso è nella specie contenuto in un'ordinanza "successiva" alla decisione di condanna in primo grado, per cui l'appellabilità dovrebbe "fare i conti" con i termini per proporre impugnazione, trattandosi di un provvedimento non emesso "nel corso del giudizio" per indurre a una soluzione, costituzionalmente orientata, idonea a colmare il vuoto di tutela.

Da altra angolazione, la peculiarità della ordinanza che blocca gli "incontranti" sulle soglie della camera riparativa difficilmente potrebbe indurre a ricondurla nel novero dei provvedimenti abnormi, in quanto la decisione di rigetto alla GR non è stata emanata in difetto di potere, né ha prodotto una stasi del procedimento. L'art. 129-*bis* c.p.p. attribuisce infatti specificamente al pubblico ministero e al giudice un espresso potere di invio, e il ricorso per cassazione non può essere considerato come unico strumento idoneo ad eliminare la situazione di abnormità che altrimenti produrrebbe effetti irreversibili⁶⁴.

L'irreversibilità non è prospettabile rispetto alle decisioni che escludono l'accesso, data la possibilità di reiterare le medesime in ogni stato e grado del procedimento⁶⁵, nella specie, dunque in sede di giudizio di appello. Di qui l'interrogativo, circa la possibilità, se respinta anche in questa sede, di fare oggetto di ulteriore ricorso per cassazione, *ex art. 606 lett. b o lett. e*, il rigetto di accesso alla GR, riconducendo la questione nel novero di quelle valutabili entro gli spazi stretti del controllo di legittimità, ai fini di un eventuale annullamento con rinvio.

Per escludere l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto si sarebbe forse potuta accentuare, con maggiore convinzione, la natura "ordinatoria" della decisione, rientrando nel novero dei molti provvedimenti che la giurisprudenza ritiene come tali insuscettibili di controllo⁶⁶.

Più semplice e meno bisognosa di argomentazioni, invece, la pretesa diversità di ambiti (processuale vs. riparativo), cui si è ancorata in definitiva la Cassazione per evitare le molte complessità sottese al quesito sull'impugnazione.

⁶³ Cass., sez. un. 12 ottobre 1993, n. 10296, Balestriere, in *Giur. it.*, 1994, II, p. 545.

⁶⁴ Cass., Sez. VI, 12 settembre 1996, n. 2719, Dinacci, in *Cass. pen.*, 1997, 2466; Cass., Sez. V, 22 giugno 1992, n. 1338, Zinno, in *Cass. pen.*, 1994, p. 552.

⁶⁵ Lo chiarisce M. GIALUZ, *L'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale*, in G. L. GATTA- M. GIALUZ (Commentario diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, La giustizia riparativa*, vol. IV, Giappichelli, Torino, 2024, p. 199, precisando che «al di là della natura amministrativa o giurisdizionale di tale sindacato, si tratta pur sempre di una decisione del giudice che il legislatore italiano ha previsto di rendere impugnabile solo quando l'ordinanza sia adottata nel corso del dibattimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.p. E tale scelta non appare costituzionalmente illegittima: per un verso, non è invocabile l'art. 111, comma 7, Cost. perché l'ordinanza non è sicuramente configurabile quale provvedimento di carattere decisorio dotato della capacità di incidere in via definitiva; su situazioni giuridiche di diritto soggettivo per altro verso, non appare irragionevole il sistema che si fonda sulla sola rimediabilità dei provvedimenti adottati dal giudice chiamato – salvo diversa richiesta dell'imputato – a decidere nel merito».

⁶⁶ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, 9 luglio 2015, n. 37378, D. M., in *CED*, n. 265088.

Per completezza, ma in termini assolutamente problematici, ci si potrebbe infine interrogare su un ardito accostamento fra il controllo sul rigetto della richiesta di accesso ai programmi riparativi e le questioni sorte e sviluppate in ordine al regime di impugnazione che l'art. 464 *quater* comma 7 c.p.p. detta in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti.

Una premessa è tuttavia d'obbligo: il richiamo alla M.A.P. può generare equivoci o mostrarsi fuorviante, situandosi la messa alla prova all'interno del contesto processuale, con un vaglio ammissivo esclusivamente rimesso al giudice, relativo al programma di trattamento allegato alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per nulla coincidente con il potere di invio al programma di giustizia riparativa. Non meno anodino risulterebbe un tentativo di analogia con la messa alla prova nel rito minorile, tarata, anche nelle impugnazioni dei provvedimenti ammissivi, sulla esigenza tipica di limitazione minima di contatti dell'imputato con il sistema penale⁶⁷.

Nondimeno, il nesso fra GR e M.A.P. pare rafforzato dal dato normativo riformato dal d.lgs. n. 150/ 2022, secondo cui il programma di messa alla prova può, oggi, prevedere, tra i vari "impegni", «condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa» (art. 464-*bis* comma 4, lett. c) c.p.p.

Dato legislativo riformato che non deve condurre a semplicistiche (quanto dannose) similitudini: il programma di messa alla prova, allegato alla richiesta del rito speciale, va effettivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria, non così quello di giustizia riparativa, che come più volte rimarcato spetta al mediatore costruire in uno spazio diverso dal procedimento penale. L'art. 129-*bis* c.p.p. scandisce esclusivamente l'invio da parte dell'autorità giudiziaria ai centri⁶⁸.

Si tratta a ben vedere di istituti non coincidenti, avendo la messa alla prova lo scopo di offrire un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale, insieme alla funzione deflattiva dei procedimenti penali attuata per il tramite dell'estinzione del reato dichiarata dal giudice in caso di esito positivo della prova, capace di conservare una componente afflittiva, ma di soddisfare nel contempo istanze specialpreventive e risocializzatrici, mediante l'incentivazione dei comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato.

⁶⁷ Cfr. C. PANSINI, *Scelte funamboliche sulle forme di controllo relative al diniego di messa alla prova per l'imputato adulto*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 113 ss. La disciplina dettata per il processo penale a carico di imputati minorenni dall'art. 28 comma 3 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 – in forza del quale «contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore» – deve essere interpretata alla luce del precedente comma 2, che ha ad oggetto esclusivamente l'ordinanza che dispone la sospensione. Tale correlazione tra i due commi indicati è stata letta dalla giurisprudenza nel senso di ritenere l'ordinanza con la quale il Tribunale per i minorenni rigetta l'istanza di messa alla prova dell'imputato, non impugnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (v. Cass., sez. IV, 18 giugno 2002, n. 34169, Tenerelli, in *CED*, n. 225993; Cass., sez. I, 24 aprile 1995, n. 2429, Zagarella, *ivi*, n. 201298).

⁶⁸ Lo chiarisce R. A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa messa alla prova*, in *Sist. pen.*, 2024, II, 182.

Entro questi ben delineati confini si inserisce la caratteristica impugnazione dei provvedimenti di ammissione (e di quelli di diniego) alla messa alla prova, disciplinata espressamente dall' art. 464-*quater* comma 7 c.p.p., che fissa il ricorso di Cassazione solo nei confronti dell'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova⁶⁹.

Nonostante la disciplina codicistica, nella *probation* per adulti il tema dell'impugnabilità delle decisioni di rigetto⁷⁰ ha dovuto registrare l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite, che appellandosi ancora una volta al principio di tassatività delle impugnazioni, ha assegnato prevalenza alla previsione generale dell'art. 586 c.p.p. e limitato l'autonoma ricorribilità per cassazione dei soli provvedimenti di accoglimento dell'istanza di messa alla prova, mentre per le ordinanze di rigetto è consentito l'appello, in uno alla sentenza conclusiva del processo.

La negazione della ricorribilità dell'ordinanza di rigetto della messa alla prova da parte del supremo consesso di legittimità ha trovato giustificazione nel tenore della disciplina espressa dell'art. 464-*quater* comma 7, riferita al solo provvedimento ammissivo⁷¹, residuando dunque l'appellabilità congiunta del diniego della richiesta di M.A.P. con la sentenza che definisce il grado di giudizio⁷².

Si è anche chiarito che nel corso delle indagini o nell'udienza preliminare non c'è spazio per il provvedimento di rigetto, poiché in entrambi i casi è previsto un meccanismo di recupero della richiesta, attraverso la riproposizione della medesima nella fase successiva o comunque prima dell'apertura del dibattimento.

Ed è stata proprio la possibilità di reiterazione della richiesta, ad avere consentito di escludere la impugnabilità delle decisioni precedenti, mentre il rigetto all'ultimo stadio permette l'impugnazione del provvedimento negativo, unitamente all'appello della sentenza di primo grado⁷³.

Se la questione specifica affrontata dalla sentenza Baldo in ordine all'impugnabilità dei provvedimenti reiettivi dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa depone nel senso della piena applicabilità dell'art. 586 c.p.p.⁷⁴, vanno invece segnalati i pericoli e gli equivoci discendenti da improprie commistioni fra GR e M.A.P.

Ci si riferisce in particolare ad altra recente decisione che ha negato il buon esito della messa alla prova e la conseguente estinzione del reato in virtù della volontà dell'imputato di non proseguire il percorso di mediazione penale con la persona offesa, originariamente rientrante tra le prescrizioni della messa alla prova. Si è qui in effetti

⁶⁹ M.C. AMOROSO, *Il regime dell'impugnazione delle ordinanze decisorie sulle istanze di messa alla prova*, in *Dir. pen. contemp.*, 2 maggio 2016, p. 13.

⁷⁰ Si veda Cass., sez. VI, 19 novembre 2015, ord. R.M., in *Dir. giust.*, 30 dicembre 2015.

⁷¹ Cass., sez. un., 31 marzo 2016, n. 33216, Rigacci, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 1176; Cass., sez. un., 1° settembre 2016, n. 36272, Sorcinelli, *ivi*, n. 262738. In dottrina L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2020, p. 273; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Giappichelli, Torino, 2020, 214 ss.

⁷² Cass., sez. V, 26 maggio 2020, n. 15812, S.R., in *CED* 279256.

⁷³ Cass., sez. un. 31 marzo 2016, n. 33216, Rigacci, *cit*; conforme, Cass., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 6046, Tortorelli, in *CED*, 268828.

⁷⁴ Nella stessa direzione M. GIALUZ, *L'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale*, in *Riforma Cartabia*, *cit.*, p. 199.

realizzato un grave fraintendimento tradottosi in una ripercussione *in malam partem* del mancato esito della messa alla prova, decisamente vietato dalla riforma organica sulla giustizia riparativa⁷⁵ che, all’opposto, «sterilizza il giudizio penale da ogni influenza pregiudizievole per l’imputato»⁷⁶.

La riforma Cartabia e il suo investimento umanistico sulla giustizia riparativa hanno posto le basi per un mutamento culturale di sistema⁷⁷, atteso e invocato dalle stesse prassi⁷⁸ che ne reclamano l’impellente messa in opera.

I primi “indicatori” e gli *alert* sistematici segnalano difficoltà interpretative per la fase di rodaggio nella interazione fra i due modelli di giustizia.

Con questa mutazione lessicale, concettuale, tecnica e valoriale, che non può (né deve) cedere a ibridazioni degli istituti processuali, così come a compromissioni dell’essenza *restorative*⁷⁹, si è chiamati in effetti responsabilmente a misurarsi.

Lo spiega Adolfo Ceretti⁸⁰: «inviare da parte di un magistrato un caso a un “Centro per la giustizia riparativa” significa, infine, agevolare un “meticcio di logiche”, ovvero lasciarsi alle spalle una lettura dogmatica del diritto e accettare l’esistenza della sovrapposizione di istanze giurisdizionali e non giurisdizionali, e dei giochi che esse comportano (un “meticcio di logiche”, appunto)».

Un cambiamento importante che impone al contempo approcci critici e attenti verso tutte le questioni insorte e verso quelle che inevitabilmente insorgeranno nel rispetto delle specificità d’ambito, come dimostra la possibilità di riconduzione del diniego di accesso ai programmi nel regime di impugnazione dell’atto processuale in cui la decisione è incorporata, di modo che il contenuto riparativo non ne snaturi i tratti tipici, e soprattutto non valga a issare ponti levatoi concettuali al fine di inibire l’accesso ai programmi.

Un percorso impervio che, da un lato, impone di evitare la appropriazione innaturale da parte del Leviatano e delle “agenzie legali” delle logiche *restorative*⁸¹, ontologicamente diverse e non sempre allineabili con quelli del potere statale nelle sue

⁷⁵ Cass., sez. II, 6 luglio 2023, n. 34767, in *Foro it.*, II, 2023, c. 682, con nota critica di F. PARISI, *Giustizia riparativa in malam partem? Una criticabile sentenza della Cassazione sui rapporti fra mediazione penale e messa alla prova dell’imputato*.

⁷⁶ P. BRONZO, *Restorative justice, processo ed esecuzione penale nella disciplina organica della giustizia riparativa*, in G. COLAIACOVO – M. N. MILETTI (a cura di) *La giustizia riparativa. Radici, problemi, prospettive* Atti del Convegno (Foggia, 21 novembre 2023), Cacucci, Bari, 2024, p. 46.

⁷⁷ M. DONINI, *La visione della giustizia riparativa: non è buonismo ma differenza tra pena e riscatto*, in *Il riformista*, 6 settembre 2022; G. L. GATTA, «Ci sono casi complessi ma la riconciliazione è la svolta del sistema», in *Il dubbio*, 26 settembre 2023, p. 2; M. GIALUZ – M. PASSIONE, *Imputato e vittima: incontro che può aiutare a ricucire le ferite del processo penale, dentro e fuori dalle aule*, *ivi*, p. 2.

⁷⁸ Ne costituisce riprova la Circolare del Ministero di Giustizia del 7 dicembre 2023 che ha vietato l’adesione a protocolli e linee operative volti ad anticipare l’avvio delle Conferenze locali e l’abilitazione dei centri di GR.

⁷⁹ Il pericolo è adombrato da F. FIORENTIN, *Ammissione ai percorsi*, *cit.*, p. 26.

⁸⁰ A. CERETTI, *Principi e obiettivi della giustizia riparativa*, in *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, *cit.*, p. 57.

⁸¹ Lo denuncia G. MAGLIONE, *Restorative Justice Policy in Context: a Legal-Archaeological Analysis*, in *Int. Journ Semiot. Law*, 2020, p. 35, 493 ss.

dimensioni burocratiche e professionali⁸², dall'altro lato – alla luce della specificità della scelta italiana di innestare l'esito dell'accertamento fra gli elementi valutativi dei quali il giudice può fruire in sede decisoria – richiede agli operatori della giustizia di non cadere nel pregiudizio respingente ed “altero” della “alterità” di contesti.

Per usare una metafora clinica, onde evitare in Italia crisi di rigetto incontrollabili del modello *restorative*, bisognerebbe abbinare alla profilassi volta a prevenire l'insorgere della reazione “immunitaria”, la cura delle reazioni iniziali in atto; una “cura” condivisa, capace di guardare con consapevolezza e fiducia alle potenzialità della GR di attraversare il diritto, il processo penale e il diritto penitenziario, senza vedere intaccata la sua identità.

⁸² B. PALI, G. MAGLIONE, *Discursive representations of restorative justice in international policies*, in *Eur. Journ. Criminol.*, 20, II, 2023, p. 507 ss.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**